

**STUDIO LEGALE PAPOTTI
MASTRO E ASSOCIATI**

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI

AVV. LUIGI DEL VENTO

AVV. GIORGIO PAPOTTI

DOTT.SSA MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

**Spett.le Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Egregia Presidente,
Egregia Consiglieria Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza
Spett. Comitato Centrale
Spett.li Collegi provinciali ed interprovinciali**

**Via mail
presidenza@fnco.it
loro mail**

**Parere legale in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs.
8 aprile 2013, n. 39.**

Gentile Presidente della FNCO,
Gentili Presidenti dei Collegi

In data 4 dicembre u.s., la FNCO. richiedeva espressione di parere sulla materia in intestazione, in ragione dell'insediamento dei nuovi Consigli Direttivi successivamente alle elezioni delle cariche istituzionali previste dalla legge, ed ai quesiti posti dalle nuove Presidenti e dai nuovi Consiglieri.

Il quadro normativo

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, presso gli enti pubblici e gli enti privati in



controllo pubblico, il Legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità. Il decreto delegato *de quo* prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi: a) incarichi amministrativi di vertice, b) incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico; c) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Il sistema normativo si applica anche alle cariche elettive di vertice di enti pubblici non economici (ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 comma 2 D:Lgs 30 marzo 2001, n. 165) e quindi alle cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriera, Segretaria e, riteniamo debba estendersi anche alla carica di Consigliera anche priva di deleghe gestionali di Collegio o Ordine Professionale, territoriale o nazionale. Tale conclusione deriva dalla lettura dell'art. 2 del D.Lgs. 39/2013 e dal consolidato orientamento ANAC che ha ritenuto applicabile agli enti pubblici non economici la materia della prevenzione della corruzione ed in particolare la normativa introdotta con Legge 190/2012, da cui il Decreto Delegato in esame direttamente deriva.

Il Capo II del Decreto, costituito dal solo articolo 3 disciplina i casi di *"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"*.

L'Art. 3 nello specifico si applica a coloro **che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione).** I destinatari di tali provvedimenti di condanna anche non definitivi o di grado di merito (primo grado o grado d'Appello) non possono rivestire: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;** c) **gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;** d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Peculato, concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incarica di un pubblico servizio) **l'inconferibilità dell'incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici** ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. **Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.**

Inoltre, ove la condanna riguardi uno degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione non menzionati nel capoverso precedente, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

Per quanto di stretto interesse per gli Enti, va sottolineato che la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

La norma citata, infine dispone che “agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), è equiparata alla sentenza di condanna”.

In relazione ai componenti degli Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione dei Collegi e della FNCO, va esclusa la riferibilità a questi enti dei successivi artt.4,5, 6, 7 e 8 che disciplinano i casi di inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 4), i casi di inconferibilità di incarichi di direzione delle Aziende Sanitarie locali a persone provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 5) nonché i casi di inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico a livello nazionale (art. 6), regionale o locale (art. 7) di direzione nelle ASL (art.8).

Di interesse potenziale può invece essere la previsione e disciplina (Capo V) dei casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubblica amministrazione (ed enti pubblici) con simultanee cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, nonché fra le prime e lo svolgimento di determinate attività professionali. In sostanza non è possibile ricoprire contemporaneamente un ruolo di vertice o direttivo all'interno dell'ente Collegio o Federazione ed al contempo ricoprire ruoli di amministrazione di enti di diritto privato finanziati o sovvenzionati dall'ente stesso (art. 9 comma 1). Inoltre gli incarichi amministrativi di vertice dei Collegi e della FNCO sono incompatibili con lo svolgimento in proprio di attività professionale *“se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”* (art. 9 comma 2). Pertanto deve escludersi, per non incorrere in una situazione di incompatibilità predetta, che un membro del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti possa assumere, a qualunque titolo, un incarico di consulenza professionale da parte dell'Ente stesso che contribuisce a governare.

Il successivo art. 11 concerne casi di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice di ente pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. In termini semplici chi ricopre le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriera, Segretaria o anche solo Consigliera di Collegio o della FNCO non può al contempo ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Segretario, Sottosegretario, Commissario straordinario del governo o di parlamentare (art. 11 comma 1). Inoltre, ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3, dovendo equiparare per effetto della previsione DPR 221/1950 (regolamento attuativo della Legge istitutiva e regolativa di Ordini e Collegi professionali sanitari, artt. 29 e 31) **le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario** a ruoli dirigenziali degli enti, sia pure interni e di natura elettiva, **debbono ritenersi incompatibili a) con la carica di componente della giunta o del Consiglio regionale della regione in cui si trova il Collegio; b) con la carica di**

componente della giunta o del consiglio di provincia o comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti; c) con la carica di amministratore o di componente di organi di indirizzo politico (Consigli di Amministrazione) di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il sistema di vigilanza e le sanzioni

Lo stesso Decreto Legislativo ha istituito sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 che fa capo sia al Responsabile del Piano anticorruzione (RPCT) di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico sia all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Più specificatamente, l'art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: *«Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto».*

La citata disposizione contiene, poi, un espresso riferimento all'Autorità nazionale anticorruzione, destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, delle segnalazioni, da parte del RPC, di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di anticorruzione. La norma, però, che disegna ruolo e funzioni dell'ANAC in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali all'interno delle amministrazioni e degli enti tenuti al rispetto della presente normativa, è l'art. 16 del medesimo decreto n. 39/2013, a norma del quale l'Autorità *«vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi».* Il comma 2, del richiamato art. 16 prevede, ancora, la possibilità, per *«l'Autorità nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica) o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio*

provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità».

All'ANAC, inoltre, è attribuita un'ulteriore competenza, richiamata espressamente al comma 3, dell'art. 16, consistente nel rilascio di pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto 39/2013, nonché l'applicazione di dette disposizioni alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. Il quadro normativo comprende, altresì, l'art. 17 che specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: **«Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli»**. Il successivo art. 19, con riferimento, invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato, l'art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione de qua. Secondo il citato art. 18, l'Autorità amministrativa competente ad operare in via sostitutiva nei suddetti tre mesi di sospensione è, per i Ministeri, il Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, l'amministrazione vigilante (esempio la FNCO per i Collegi ed il Ministero della Salute per la FNCO).

Rilevante, infine, nell'ambito del presente quadro normativo è la disposizione che impone al soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al riguardo, di dichiarazioni che debbono essere oggetto di apposita pubblicazione

nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico e costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

Torino, 6.12.2017

Con osservanza

Avv. Cosimo Maggiore
